Comune di LUCIGNANO

Provincia di Arezzo

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 12/04/2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06/06/2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 17/03/2018

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2019 e n. 8 del 30/03/2019

INDICE

Art. 1 -	*Oggetto del regolamento*	
Art. 2 -	*Presupposto*	
Art. 3 -	*Determinazione delle tariffe ed aliquote dell'imposta unica comunale (IUC)*	
Art. 4 -	*Dichiarazioni*	
Art. 5 -	*Modalità di versamento*	
Art. 6 -	*Scadenze di versamento*	
Art. 7 -	*Competenze nella liquidazione*	
Art. 8 -	*Riscossione*	
Art. 9 -	*Funzionario responsabile del tributo*	
Art. 10 -	*Accertamento, sanzioni ed interessi*	
Art. 11 -	*Trattamento dei dati personali*	
Art. 11bis	*Agevolazioni fiscali per la promozione delle attività commerciali al dettaglio nel Centro storico*	
Art. 12 -	***Componente IMU** – Oggetto del Regolamento*	
Art. 13 -	*Determinazione del valore delle aree fabbricabili*	
Art. 14 -	*Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili*	
Art. 15 -	*Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito*	
Art. 16 -	*Importi minimi*	
Art. 17 -	*Disposizioni finali*	
Art. 18 -	***Componente TASI** – Oggetto del Regolamento*	
Art. 19 -	*Presupposto della tassa*	
Art. 20 -	*Esclusioni*	
Art. 21 -	*Soggetti passivi*	
Art. 22 -	*Base imponibile e determinazione delle aliquote*	
Art. 23 -	*Detrazioni Riduzioni Esenzioni*	
Art. 24 -	*Indicazione analitica dei servizi indivisibili*	
Art. 25 -	*Dichiarazioni*	
Art. 26 -	*Importi minimi*	
Art. 27 -	*Riscossione*	
Art. 28 -	***Componente TARI**- Oggetto del Regolamento*	
Art. 29 -	*Presupposto della tassa*	
Art. 30 -	*Soggetti passivi*	
Art. 31 -	*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*	
Art. 32 -	*Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*	
Art. 33 -	*Produzione di rifiuti speciali non assimilati*	
Art. 34 -	*Tariffa del tributo*	
Art. 35 -	*Determinazione della base imponibile*	
Art. 36 -	*Istituzione scolastiche statali*	

Art. 37 -	*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*	
Art. 38 -	*Determinazione delle tariffe del tributo*	
Art. 39 -	*Piano finanziario*	
Art. 40 -	*Classificazione delle utenze non domestiche*	
Art. 41 -	*Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*	
Art. 42 -	*Obbligazione tributaria*	
Art. 43 -	*Zone non servite*	
Art. 44 -	*Mancato svolgimento del servizio*	
Art. 45 -	*Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*	
Art. 45bis	*Sistema incentivante per il conferimento diretto da parte degli utenti domestici al centro di raccolta*	
Art. 46 -	*Riduzione per le utenze non domestiche*	
Art. 47 -	*Cumulo di riduzioni ed agevolazioni*	
Art. 48 -	*Tributo giornaliero*	
Art. 49 -	*Tributo provinciale*	
Art. 50 -	*Dichiarazione d'inizio, variazione e cessazione*	
Art. 51 -	*Riscossione*	
Art. 52 -	*Importi minimi*	
Art. 53 -	*Verifiche ed accertamenti*	
Art. 53bis	*Ispettore ambientale*	
Art. 54 -	*Norme transitorie e finali*	

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, **a decorrere dal 1° gennaio 2014** l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Lucignano, in attuazione dell'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1.L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2.Il tributo IUC e composto da:

a. **l'Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze.
b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
   - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
   - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ED ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1.Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;
b) le aliquote e detrazioni TASI: in conformità con i servizi ed i costi individuati;
c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

ART. 4
DICHIARAZIONI

1.I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della dichiarazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2.La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
3.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4.Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

ART. 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1.Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (cosiddetto modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari.

ART. 6
SCADENZE DI VERSAMENTO

1.Le scadenze di versamento dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:
16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo
2.Ai sensi dell'articolo 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

a. Il versamento della TASI è fissato in numero due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
b. Il versamento della TARI è fissato in tre rate, con scadenza 16 giugno - 16 settembre e 16 dicembre

3.E'comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 7
COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1.Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2.Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

ART. 8
RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1.Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello si sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del coretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributi, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso.

ART. 10
ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2.In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5.Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6.Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura di legge. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 11
TRATAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 11 BIS
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO NEL CENTRO STORICO

1. L'amministrazione comunale di Lucignano intende promuovere il rilancio delle attività commerciali al dettaglio sulla porzione di territorio denominata "Centro Storico" così come identificata catastalmente nell'intero mappale n. 26.
Pertanto, tutte le agevolazioni contenute nel presente articolo s'intendono rivolte esclusivamente ai fabbricati di cui alla categoria C1 compresi nel mappale 26 su cui viene avviata una attività di commercio al dettaglio senza somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le unità immobiliari devono essere utilizzate direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.
Se non utilizzate direttamente dal proprietario, l'agevolazione permane qualora l'immobile sia ceduto al titolare dell'attività commerciale tramite comodato gratuito o locazione commerciale ad un prezzo di affitto mensile non superiore a € 6,00 per metro quadro (i metri quadri sono quelli risultanti inscritti in catasto alla voce "consistenza" oppure con un importo totale mensile non superiore a € 250,00 al netto delle rivalutazioni annuali Istat.
3. L'agevolazione ai fini dell'imposta I.M.U. consiste nell'inserimento della partita oggetto del presente articolo in una nuova categoria impositiva denominata "C1 agevolato del Centro Storico" con aliquota del 4,6 per mille;
4. L'agevolazione ai fini dell'imposta TA.RI. consiste nella riduzione del 70% della relativa imposta dovuta dal contribuente per la partita oggetto del presente articolo.
5. Le agevolazioni si applicano per 6 anni fiscali a partire dalla data d'inizio dell'attività in questione.
6. Se l'attività viene interrotta prima del sesto anno l'impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell'attività. Nel caso di cessione in locazione analoga perdita del beneficio da parte del proprietario decorre ugualmente dalla data di cessazione dell'attività.
7. per usufruire di tale agevolazione gli aventi diritto dovranno effettuare comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune entro l'anno solare di avvio dell'attività.

COMPONENTE IMU

ART. 12
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.
2.L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

ART. 13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

ART 14
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità, del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione del 50%, sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'inagibilità o inabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igieniche sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igieniche sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistica - edilizia (art. 77 della L.P.22/1991)

3. L'inagibilità o inabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nella quale si dichiara:

- che l'immobile è inagibile o inabitabile ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.

4.La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

ART. 15
ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO

1. Il Comune può deliberare un'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi, acquisiscono la residenza anagrafica.
2. Rientrano nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito ad uno od entrambi i genitori di uno dei due coniugi.
3. L'agevolazione viene meno nei seguenti casi:

- nel fabbricato dato in uso gratuito risulti dimorante o residente anche un altro nucleo familiare;
- il fabbricato dato in uso gratuito venga ceduto anche parzialmente all'uso di terze persone.

4. La decorrenza dell'agevolazione prevista dal presente articolo decorre dall'anno d'imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione.

ART. 16
IMPORTI MINIMI

1.Il versamento dell'IMU non deve essere eseguito, né è rimborsato, quando l'imposta annuale risulti inferiore ad € 12,00.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

1.Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria di cui alla Deliberazione C.C. n. 9 del 22 settembre 2012.

COMPONENTE TASI

ART. 18
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TASI (tributi sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 669 al 681 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss. mm. ii., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

ART. 19
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 20
ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali immobili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 21
SOGGETTI PASSIVI

1.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'articolo 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 22
BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

ART. 23
DETRAZIONI RIDUZIONI ESENZIONI

1.Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

ART. 24
INDICAZIONE ANALITICA DEI DERVIZI INDIVISIBILI

1.Con deliberazione del Consiglio comunale saranno determinati annualmente, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 25
DICHIARAZIONI

1.Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

ART. 26
IMPORTI MINIMI

1.Il versamento della TASI non deve essere eseguito, né è rimborsato, quando l'imposta annuale risulti inferiore ad € 12.

ART. 27
RISCOSSIONE

1.La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

COMPONENTE TARI

ART. 28
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2.Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 29
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1.Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2.Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 30
SOGGETTI PASSIVI

1.Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2.Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3.Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 31
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1.Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2.Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonia o trasmissione dati) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3.Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 32
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
    a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
        - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
        - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
        - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, trasmissione dati) e non arredati;
        - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
        - superfici coperte di altezza inferiore a m. 1,50;
        - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
        - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
        - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
        - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
        - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
        - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
        - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
        - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
        - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 33
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1.I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2.Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria.

ART. 34
TARIFFA DEL TRIBUTO

1.Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2.La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 35
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1.In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tares e/o Tarsu.
2.Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3.La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4.La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 36
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1.Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 37
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1.Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2.In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3.I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

ART. 38
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1.Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2.Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3.Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4.Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
5.Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

ART. 39
PIANO FINANZIARIO

1.La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente.

ART. 40
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla

qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2.Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3.Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4.Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 41
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
2.Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito nel numero di due.
3.Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due.

ART. 42
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1.L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso dell'unità immobiliare.
2.L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3.La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART.43
ZONE NON SERVITE

1.Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2.Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile."

ART. 44
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 %.

ART. 45
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 45 bis
SISTEMA INCENTIVANTE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEGLI UTENTI DOMESTICI AL CENTRO DI RACCOLTA

1.L'Amministrazione comunale di Lucignano intende promuovere il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche al Centro di raccolta di particolari tipologie di rifiuti non conferibili al servizio di raccolta ordinario. Il Centro di raccolta sarà dotato di un sistema di pesatura dei rifiuti che consentirà di riconoscere alle utenze domestiche, un incentivo economico calcolato sulla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, fino al raggiungimento dell'importo massimo di trenta euro.
2.L'incentivo è riconosciuto alle utenze domestiche attraverso la registrazione dell'intestatario della bolletta rifiuti della famiglia. La registrazione avverrà tramite tessera telematica cui verranno accreditati i conferimenti in base ai rifiuti conferiti e alle quantità.
3.Alla fine del periodo di raccolta, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'incentivo economico accumulato, fino all'importo massimo predeterminato, sarà decurtato dalla bolletta dell'anno successivo.
4.L'incentivo si ottiene sulla base della tipologia e del peso dei rifiuti differenziati conferiti. Ogni punto accumulato ha un controvalore di un centesimo di euro.
5. Gli incentivi si applicano sulla base della tabella A presente in calce al presente regolamento

ART. 46
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2.La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di

rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

ART. 47
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore.

ART. 48
TRIBUTO GIORNALIERO

1.Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2.L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3.La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno.
4.La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) con importo arrotondato all'euro in eccesso e con un minimo di € 3,00. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5.Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6.L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità attualmente in uso (diretto presso l'ufficio tributi o l'ufficio dei vigili urbani, ovvero tramite il conto corrente postale o bancario, o direttamente presso la tesoreria comunale)
7.Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART.49
TRIBUTO PROVINCIALE

1.E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2.Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Arezzo.

ART. 50
DICHIARAZIONE D' INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1.Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2.Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3.I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4.Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5.La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6.La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7.In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8.Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

ART. 51
RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2.Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante

conguaglio compensativo.
4.Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente.

ART. 52
IMPORTI MINIMI

1.Il contribuente non è tenuto al versamento, né si procede al rimborso, del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

ART. 53
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1.Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2.Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
3.Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4.Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

ART. 53 bis
ISPETTORE AMBIENTALE

E' istituita la figura dell'Ispettore Ambientale per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, le cui funzioni e modalità di espletamento del relativo servizio sono disciplinate da apposito regolamento

ART. 54
NORME TRANSITORIE E FINALI

1.Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione della Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e

regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

n° Categorie - UTENZE DOMESTICHE

1 Nucleo familiare con **1** componente
2 Nucleo familiare con **2** componenti
3 Nucleo familiare con **3** componenti
4 Nucleo familiare con **4** componenti
5 Nucleo familiare con **5** componenti
6 Nucleo familiare con **6** o più componenti

Numero categoria	***Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti***
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Distributori carburanti, impianti sportivi
03	Campeggi
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche e Istituti di credito
10	Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, barbiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pab
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e /o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche e night club

TABELLA **A**

SISTEMA INCENTIVANTE IL CONFERIMENTO DIRETTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

MATERIALI	PUNTI/KG
Carta e cartone	1
Ingombranti	7
Legno	2
Multimateriale plastiche/metalli	4
Sfalci e potature	1
Vetro	1
Inerti	1
Ferro	2
Pile	4
Farmaci scaduti	10
Toner	4
Batterie	10
Olio vegetale e minerale	10
Contenitori T/F (imballaggi contenenti sostanze pericolose	10
Rifiuti contenenti CFC (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	10
Altri elettrodomestici	10
TV – monitor	10
Tubi fluorescenti al neon/lampade al mercurio	10
Pneumatici	10
Vernici pericolose	10
Vernici non pericolose	4
Contenitore spray	10
Filtri olio	10